



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di MATERA
14 MAG. 2026
PERVENUTO ORE IL CANCELLIERE ESPERTO Il Funz. Dr. Gianfranco CASCELLA

Procura della Repubblica di Matera

Ufficio del Procuratore

Prot. n. 2263

Oggetto: Introduzione generalizzata dell'applicativo APP presso la Procura della Repubblica di Matera e superamento del doppio binario nella gestione degli atti del procedimento penale. Disciplina delle ipotesi eccezionali di malfunzionamento.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

premesso che, in attuazione delle disposizioni in materia di processo penale telematico, e in particolare del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, come successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, nonché dei successivi interventi normativi e regolamentari in materia, l'applicativo APP costituisce lo strumento ordinario per la formazione, il deposito, la trasmissione, la ricezione e la gestione degli atti del procedimento penale da parte dei soggetti abilitati interni;

rilevato che, a far data dal 1° gennaio 2026, salve le specifiche ipotesi di differimento, sospensione o deroga previste dalla normativa vigente o da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., il ricorso all'applicativo APP è divenuto modalità ordinaria e obbligatoria di gestione degli atti di competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, anche nei rapporti con l'Ufficio G.I.P./G.U.P., con il Tribunale ordinario, con la Procura Generale e con gli altri uffici giudiziari interessati;

letto il provvedimento prot. 4/2026 I dell'8 gennaio 2026 a firma di questo procuratore avente ad oggetto "disposizioni attuative dell'entrata in vigore del D.M. 2 dicembre 2024 n.206 -Decreto ex artt.110 – 111 ter e 175 bis c.p.p.";

considerato che il mantenimento di un sistema ordinario di "doppio binario", con gestione parallela e generalizzata degli atti sia in formato digitale sia in formato analogico, determina un rilevante aggravio dell'attività delle segreterie, un inutile appesantimento del fascicolo cartaceo, una possibile duplicazione degli adempimenti e un rischio di disallineamento tra fascicolo digitale e fascicolo analogico;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al definitivo superamento, quale modalità ordinaria di lavoro, del predetto sistema di gestione parallela, disponendo che l'utilizzo dell'applicativo APP costituisca la regola generale per tutti gli atti, i provvedimenti, le richieste, le memorie, le annotazioni, le comunicazioni e le trasmissioni per le quali il sistema consenta l'operatività telematica;

considerato, tuttavia, che l'esperienza applicativa ha evidenziato e continua ad evidenziare, anche presso questo Ufficio, la possibile insorgenza di criticità tecniche, rallentamenti, blocchi del sistema, temporanee indisponibilità di specifiche funzionalità, anomalie nella validazione, nella firma, nella trasmissione, nella ricezione o nella visualizzazione degli atti, tali da impedire, in concreto e nell'immediatezza, l'utilizzo dell'applicativo APP per il compimento di uno specifico atto o adempimento;

rilevato che tali criticità non possono giustificare il ripristino generalizzato del doppio binario, né una deroga stabile all'utilizzo dell'applicativo, ma impongono soltanto la previsione di una modalità eccezionale, residuale e tracciata di gestione analogica dell'atto, limitata ai casi di malfunzionamento concreto, attuale e non superabile nell'immediato;

ritenuto che, in tali ipotesi, il ricorso alla modalità analogica debba essere consentito esclusivamente per evitare il pregiudizio dell'attività giudiziaria, la scadenza di termini processuali, il ritardo nel compimento di atti urgenti o comunque la paralisi dell'attività dell'Ufficio, fermo restando l'obbligo di successivo inserimento dell'atto nell'applicativo APP non appena ripristinata la funzionalità del sistema;

ritenuto, altresì, necessario assicurare adeguata tracciabilità delle criticità riscontrate, attraverso la tempestiva segnalazione al MAGRIF e alla Segreteria del procuratore, nonché mediante la tenuta di un registro interno delle anomalie, nel quale siano annotate la data, l'ora, la tipologia dell'atto interessato, l'operatore o la segreteria interessata, la descrizione sintetica del malfunzionamento e, ove possibile, l'acquisizione di screenshot o altra documentazione tecnica utile;

rilevato che l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p. consente, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, l'attestazione del malfunzionamento medesimo da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario, anche ai fini della legittimazione del deposito o della gestione dell'atto con modalità non telematiche nei casi consentiti dalla legge;

ritenuto opportuno, anche al fine di evitare l'adozione quotidiana di singoli provvedimenti per criticità ripetitive o di breve durata, adottare una direttiva generale che disciplini preventivamente le modalità operative da seguire in caso di malfunzionamento dell'applicativo APP, ferma restando la possibilità di adottare specifiche attestazioni, anche cumulative, ove necessario;

DISPONE

1. Utilizzo ordinario dell'applicativo APP

A decorrere dalla data del presente provvedimento, presso la Procura della Repubblica di Matera, l'applicativo APP costituisce lo strumento ordinario di formazione, deposito, trasmissione, ricezione e gestione degli atti del procedimento penale per tutte le tipologie di atti e per tutte le fasi procedurali per le quali la normativa vigente non preveda specifiche deroghe, differimenti o discipline transitorie.

È conseguentemente superato, quale modalità ordinaria di lavoro dell'Ufficio, il sistema del cosiddetto doppio binario, inteso come gestione parallela, generalizzata e non necessitata degli atti sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

L'eventuale formazione o conservazione di copie analogiche resta consentita soltanto nei casi in cui essa sia imposta dalla normativa vigente, da specifiche esigenze processuali, da comprovate esigenze di servizio o da disposizioni del magistrato titolare del procedimento, e comunque senza che ciò comporti il ripristino di un sistema ordinario di duplicazione integrale del fascicolo digitale.

2. Divieto di ricorso ordinario alla modalità analogica

Salve le ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente o da specifici provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., gli atti che possono essere formati, depositati, trasmessi, ricevuti o gestiti mediante APP non dovranno essere trattati in via ordinaria con modalità analogica.

Il ricorso al cartaceo non potrà essere giustificato da mere ragioni di comodità, prassi pregressa, abitudine operativa o preferenza individuale, ma soltanto da una concreta impossibilità tecnica o funzionale di utilizzare l'applicativo APP nel singolo caso.

3. Malfunzionamento concreto dell'applicativo APP

In caso di malfunzionamento concreto, attuale e non superabile dell'applicativo APP, tale da impedire il tempestivo compimento di uno specifico atto o adempimento, il magistrato o il personale amministrativo interessato potrà procedere, in via eccezionale, alla formazione, trattazione, trasmissione o deposito dell'atto con modalità analogica, ove ciò sia necessario per assicurare la continuità dell'attività giudiziaria, il rispetto dei termini processuali, l'esecuzione di atti urgenti o la tempestiva adozione di provvedimenti non differibili.

Ai fini del presente provvedimento, costituiscono ipotesi rilevanti di malfunzionamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impossibilità di accesso all'applicativo APP;
- blocco o rallentamento grave del sistema tale da impedire il completamento dell'operazione;
- impossibilità di validare, firmare, trasmettere, ricevere o visualizzare l'atto;
- mancata disponibilità della specifica funzionalità necessaria al compimento dell'atto;
- anomalia nella fase di iscrizione, assegnazione, validazione o trasmissione della notizia di reato;
- impossibilità di procedere tempestivamente mediante APP in presenza di atti urgenti o indifferibili;
- ogni altra criticità tecnica o funzionale che renda concretamente impossibile o gravemente pregiudizievole l'utilizzo dell'applicativo nel singolo caso.

4. Obbligo di segnalazione della criticità

In ogni caso di ricorso alla modalità analogica per malfunzionamento dell'applicativo APP, il magistrato o il personale amministrativo interessato dovrà darne immediata comunicazione al MAGRIF e alla Segreteria del procuratore, indicando:

- la data e l'ora del malfunzionamento;
- la tipologia di atto o di adempimento interessato;
- il procedimento, ove già individuato;
- la segreteria o l'operatore interessato;
- la descrizione sintetica della criticità riscontrata;
- l'eventuale urgenza che ha imposto il ricorso alla modalità analogica;
- l'eventuale documentazione disponibile, anche mediante screenshot o messaggi di errore del sistema.

La segnalazione dovrà essere effettuata senza ritardo, mediante posta elettronica interna, al fine di consentire la tempestiva verifica della criticità e la sua eventuale segnalazione agli organi tecnici competenti.

5. Registro interno delle criticità APP

È istituito presso la Segreteria del procuratore, con il coordinamento del MAGRIF, un registro interno delle criticità relative all'utilizzo dell'applicativo APP.

Nel registro dovranno essere annotate, per ciascun episodio segnalato, la data, l'ora, la tipologia dell'atto, l'ufficio o la segreteria interessata, il nominativo dell'operatore, la descrizione del malfunzionamento, l'eventuale documentazione acquisita, l'indicazione del rimedio adottato e la data dell'eventuale successivo inserimento dell'atto in APP.

Il registro avrà la funzione di consentire il monitoraggio delle anomalie, la documentazione delle ragioni che hanno imposto il ricorso eccezionale alla modalità analogica, nonché l'eventuale predisposizione di attestazioni cumulative di malfunzionamento ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

6. Successivo inserimento dell'atto in APP

L'atto formato, depositato, trasmesso o comunque gestito in via analogica per effetto del malfunzionamento dell'applicativo dovrà essere inserito in APP non appena ripristinata la funzionalità del sistema e, comunque, nel più breve tempo possibile.

La segreteria competente avrà cura di assicurare il riallineamento tra l'attività svolta in via analogica e il fascicolo digitale, evitando duplicazioni, omissioni o disallineamenti.

Dell'avvenuto successivo inserimento in APP dovrà essere dato atto nel registro interno delle criticità.

7. Attestazione del malfunzionamento

Nei casi in cui il malfunzionamento dell'applicativo abbia inciso sul deposito, sulla trasmissione, sulla ricezione o sulla tempestiva formazione di atti processuali, il Procuratore della Repubblica potrà rilasciare specifica attestazione ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p.

Ove le criticità abbiano interessato una pluralità di atti, una pluralità di operatori o un determinato arco temporale, l'attestazione potrà essere redatta anche in forma cumulativa, sulla base delle segnalazioni pervenute e delle annotazioni contenute nel registro interno delle criticità.

8. Atti urgenti e indifferibili

Per gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi, a titolo esemplificativo, gli atti incidenti sulla libertà personale, sulle misure cautelari reali, sulle attività di indagine non procrastinabili, sulle iscrizioni urgenti delle notizie di reato, sulle comunicazioni con la polizia giudiziaria e sugli adempimenti soggetti a termini perentori o comunque stringenti, il ricorso alla modalità analogica è consentito quando il malfunzionamento dell'applicativo APP non consenta di procedere tempestivamente in via telematica.

Resta fermo, anche in tali casi, l'obbligo di immediata segnalazione della criticità e di successivo inserimento dell'atto nell'applicativo APP.

9. Compiti del MAGRIF e della Segreteria del procuratore

Il MAGRIF e la Segreteria del procuratore cureranno, ciascuno per quanto di competenza, il monitoraggio delle criticità segnalate, la raccolta della documentazione utile, l'interlocuzione con gli uffici tecnici competenti, nonché la predisposizione di eventuali proposte organizzative volte a rimuovere o ridurre le anomalie riscontrate.

Il MAGRIF riferirà periodicamente al Procuratore della Repubblica sulle criticità più ricorrenti, sulle soluzioni adottate e sulle eventuali esigenze di ulteriore intervento organizzativo o formativo.

10. Disposizione finale

Il presente provvedimento ha natura organizzativa generale ed è volto ad assicurare l'utilizzo ordinario dell'applicativo APP presso la Procura della Repubblica di Matera, il superamento del doppio binario quale modalità ordinaria di gestione degli atti, nonché la disciplina uniforme, prudente e tracciabile delle ipotesi eccezionali di malfunzionamento.

Resta ferma la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti specifici, anche ai sensi dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., qualora sopravvengano criticità generalizzate, persistenti o riferibili a determinate funzionalità dell'applicativo.

Si comunichi:

a tutti i magistrati togati e onorari dell'Ufficio;
a tutto il personale amministrativo;
al MAGRIF;
alla segreteria amministrativa;
al personale di polizia giudiziaria.

Si trasmetta:

al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
al Presidente della Corte di Appello di Potenza;
al Presidente del Tribunale di Matera;
al coordinatore dell'Ufficio Gip - Gup
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
al RID requirente per il settore penale;
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Matera, 14 maggio 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessio Coccioli



ALESSIO
COCCIOLI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
14.05.2026
12:15:10
GMT+02:00